



UNIPOL INVESTIMENTO MULTIGEST FIDELITY

Assicurazione mista con rivalutazione annua del capitale a premio unico
(Tariffa U31004R)

SET INFORMATIVO U31004R-02/2026.1 composto da:

- KID (Documento contenente le Informazioni Chiave)

D31004R-06/2025.1

- DIP AGGIUNTIVO IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- Facsimile del modulo di Proposta

mod. U31004R ed. 02/2026

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

UNIPOL INVESTIMENTO MULTIGEST FIDELITY (Tariffa U31004R), ideato da Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Società") facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.

Il presente prodotto è riservato ad operazioni di reinvestimento di somme derivanti da prestazioni dovute dalla Società in dipendenza di altri contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

Sito internet: www.unipol.it.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: 800.551.144.

CONSOB è responsabile della vigilanza della Società in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Data di realizzazione del documento: 26/06/2025 (ultimo aggiornamento).

Cos'è questo prodotto?

Tipo. Assicurazione mista con rivalutazione annua del capitale a premio unico.

Termine. La durata del contratto è pari a 30 anni, rispettando comunque il vincolo di un'età assicurativa massima dell'Assicurato a scadenza 99 anni. La Società non può estinguere unilateralmente il contratto che si risolve automaticamente alla scadenza o, prima di questa, nel caso di premorienza dell'Assicurato.

Obiettivi. L'obiettivo è la rivalutazione periodica del capitale assicurato iniziale (pari al premio pagato, unico iniziale o aggiuntivo, al netto dei costi) in funzione dei rendimenti delle Gestioni separate "PRESS", "FONDIVITA", "R.E. Unipol" e "PlusValore Unipol".

Ogni capitale assicurato iniziale è ripartito in quattro componenti secondo le seguenti percentuali: (i) 20,00% del capitale assicurato iniziale -> Gestione separata "PRESS"; (ii) 20,00% del capitale assicurato iniziale -> Gestione separata "FONDIVITA"; (iii) 30,00% del capitale assicurato iniziale -> Gestione separata "R.E. Unipol"; (iv) 30,00% del capitale assicurato iniziale -> Gestione separata "PlusValore Unipol". Ogni componente si rivaluta annualmente in base alla misura di rivalutazione annua che è pari al tasso medio di rendimento, positivo o negativo, realizzato dalla Gestione separata collegata, al netto della commissione trattenuta dalla Società. E' inoltre prevista una prestazione minima garantita (per i dettagli v. sez. "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?").

Ciascuna Gestione separata, denominata in Euro, è una speciale forma di gestione degli investimenti - separata da quella delle altre attività della Società e disciplinata da un apposito Regolamento - che privilegia la stabilità dei risultati rispetto alla massimizzazione della redditività corrente, investendo principalmente in titoli del comparto obbligazionario denominati in Euro, di emittenti sia pubblici sia privati. Il rendimento è calcolato con riferimento al valore di iscrizione degli attivi nella Gestione separata e non risente delle oscillazioni di prezzo della attività finanziaria che vengono contabilizzate solo al momento dell'eventuale realizzo.

I premi unici aggiuntivi, condizionati al preventivo accordo con la Società, sono consentiti esclusivamente nei primi 7 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto. Il prodotto si rivolge sia a persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica dei mercati finanziari e dei prodotti assicurativi di investimento anche non elevata, con tolleranza al rischio bassa (o superiore), aventi un obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale medio (o superiore).

Prestazioni assicurative e costi. In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale o in caso di premorienza prima di tale data, la Società paga ai Beneficiari designati il Capitale Rivalutato.

Non è previsto il pagamento di un premio assicurativo per la copertura del rischio demografico.

Il valore di tali prestazioni è riportato nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?".

L'importo medio investito è pari a € 9.950,00 per € 10.000,00 di premio unico iniziale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di Rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il periodo di detenzione raccomandato pari a 10 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Non è possibile disinvestire prima che sia trascorso 1 anno dalla decorrenza.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio "bassa".

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello "basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagarvi quanto dovuto.

Il Capitale Rivalutabile, calcolato alla scadenza contrattuale o in caso di premorienza dell'Assicurato, non può risultare inferiore al 100% della somma dei capitali assicurati iniziali (prestazione minima garantita), riproporzionata a seguito di eventuali riscatti parziali. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.

Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di Performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi.

Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni.

Esempio di investimento: € 10.000

Premio assicurativo € 0,00

		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Scenari di sopravvivenza				
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di disinvestimento prima della scadenza. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.			
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.138	€ 11.150	€ 12.280
	Rendimento medio per ciascun anno	1,38%	2,20%	2,08%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.140	€ 11.191	€ 12.394
	Rendimento medio per ciascun anno	1,40%	2,28%	2,17%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.143	€ 11.283	€ 12.672
	Rendimento medio per ciascun anno	1,43%	2,44%	2,40%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.148	€ 11.380	€ 12.902
	Rendimento medio per ciascun anno	1,48%	2,62%	2,58%

Scenario di morte

Decesso dell'Assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 10.248	€ 11.300	€ 12.677
--------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole presentano una diversa probabilità stimata di verificarsi. Per i tre scenari la probabilità che si verifichi un risultato peggiore di quello rappresentato è pari rispettivamente al 10%, al 50% e al 90%.

Le informazioni riguardanti le prestazioni minime garantite sono riportate nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?".

Cosa accade se la Società non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza della Società è possibile subire una perdita considerato che le prestazioni non sono garantite da soggetti terzi pubblici o privati. Il credito derivante dal contratto è comunque privilegiato rispetto a quelli vantati da altre tipologie di creditori.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

— nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

— 10.000 EUR di investimento.

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 230	€ 772	€ 1.582
Incidenza annuale dei costi (*)	2,3%	1,5% ogni anno	1,4% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene alla fine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,8% prima dei costi e al 2,4% al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 10 anni
Costi di ingresso	Costi di emissione da sottrarre al premio unico: € 50,00	0,1%
	Costi fissi da sottrarre ad ogni eventuale premio unico aggiuntivo: € 5,00	
	Costi in percentuale: Non previsti.	
	Questi costi sono già inclusi nel premio.	
Costi di uscita	Sono compresi costi di distribuzione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo.	0,0%
	I costi di uscita applicati in caso di riscatto prima della scadenza del contratto o in caso di recesso sono illustrati nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?". Questi costi si applicano solo se viene esercitato il diritto di recesso o di riscatto da parte del Contraente. I costi di uscita complessivi sono indicati nella colonna successiva.	

Costi correnti registrati ogni anno

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Commissione annua detratta dal tasso di rendimento di ogni Gestione separata: 0,75 punti percentuali (p.p.) fino al 1° anniversario della data di decorrenza; 1,30 punti percentuali (p.p.) dopo il 1° anniversario della data di decorrenza. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	1,2%
Costi di transazione	Percentuale del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,0%
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	La commissione di performance è pari al 20% della differenza, se positiva, tra il tasso di rendimento di ogni Gestione separata ed il 3,25%. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento.	0,1%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Periodo di detenzione minimo richiesto: 1 anno

Il Periodo di detenzione raccomandato esprime un'indicazione sul periodo di tempo minimo entro cui i costi sostenuti per l'investimento potrebbero essere recuperati, tenuto anche conto del periodo in cui sono presenti penali in caso di eventuale uscita anticipata. Il Periodo di detenzione minimo richiesto è determinato considerando il termine oltre il quale è esercitabile il riscatto.

L'uscita anticipata ha un impatto negativo sulla performance del prodotto e ha un impatto negativo anche sulla protezione dalla performance futura del mercato.

Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dal contratto ed ha diritto al rimborso del premio pagato diminuito dei costi di emissione pari a € 50,00.

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto o dell'appendice relativa all'ultimo premio unico aggiuntivo pagato. Il valore di riscatto totale è pari al Capitale Rivalutato. Dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto è possibile esercitare anche il diritto di riscatto parziale. Il valore di riscatto totale o parziale è diminuito di una penale il cui valore è pari alla somma degli importi ottenuti applicando a ciascun premio pagato le aliquote, di seguito riportate. Le aliquote sono individuate in base agli anni interi trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, nel caso di premio unico iniziale, o dell'appendice relativa all'eventuale premio unico aggiuntivo. Le aliquote sono pari a 1,00% se trascorso interamente un anno, 0,75% se trascorsi interamente due anni, 0,50% se trascorsi interamente tre anni, 0,25% se trascorsi interamente quattro anni, 0,125% se trascorsi interamente cinque anni, 0,00% oltre. L'importo viene ulteriormente diminuito di un costo fisso pari a € 5,00. L'impatto di tali costi è compreso nei valori della sezione "Quali sono i costi?".

Alla sottoscrizione del contratto o successivamente può essere scelto di percepire annualmente una somma periodica attivando un Piano di riscatti parziali programmati nella misura compresa tra il 2% e il 5% del Capitale Rivalutato. A ogni riscatto parziale programmato si applica un costo fisso pari a € 5,00.

In caso di riscatto parziale il Capitale Rivalutato viene riproporzionato.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o il comportamento della Società o dell'Agente (e relativi dipendenti e collaboratori) sono inoltrati alla Società tramite: (i) e-mail: reclami@unipol.it; (ii) fax: 02 51815353; (iii) posta: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea, 3/b - 20097 San Donato Milanese (MI); oppure (iv) modulo reclami disponibile sul sito www.unipol.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. È possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente se riguarda il suo comportamento. I reclami relativi al comportamento degli Intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche) nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione reclami del sito internet www.unipol.it.

Altre informazioni pertinenti

Il presente documento fornisce un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi del prodotto e deve essere letto congiuntamente al Set informativo, di cui è parte integrante, reso disponibile per obbligo giuridico e reperibile sul sito www.unipol.it. Altre informazioni sono disponibili nella "Informativa sulla sostenibilità" allegata al DIP aggiuntivo IBIP.

Assicurazione mista con rivalutazione annua del capitale a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Prodotto: UNIPOL INVESTIMENTO MULTIGEST FIDELITY (Tariffa U31004R)
Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)



Il presente DIP è stato realizzato in data 10/02/2026 ed è l'ultimo aggiornamento pubblicato disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., Sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: assistenzaavita@unipol.it; PEC: unipol@pec.unipol.it; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Società è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria della Società (SFCR), è disponibile sul sito www.unipol.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID riguardo alle caratteristiche delle garanzie e alle coperture assicurative offerte dal prodotto.

La prestazione minima garantita (Art. 13, par. 13.3 delle Condizioni di Assicurazione) è riconosciuta al decesso dell'Assicurato o alla scadenza del contratto.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID riguardo alle prestazioni assicurative.

Riscatto parziale: Il riscatto deve essere richiesto per iscritto, tramite l'Intermediario incaricato o con lettera raccomandata A.R. inviata alla Società.

Riscatti parziali programmati: Il Contraente può chiedere, alla sottoscrizione della Proposta o in corso di contratto, con successiva richiesta scritta, l'attivazione del Piano di riscatti parziali programmati (il "Piano").

I Regolamenti delle Gestioni separate sono disponibili sul sito: www.unipol.it.



Che cosa NON è assicurato?

L'assicurazione non prevede le prestazioni:

✗ direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un Fondo interno detenuto dalla Società oppure al valore delle quote di uno o più OICR (unit-linked);

Rischi esclusi ✗ direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento (index-linked);

✗ collegate ad operazioni di capitalizzazione;

✗ in caso di invalidità;

✗ in caso di malattia grave/perdita di autosufficienza/inabilità di lunga durata.



Ci sono limiti di copertura?

È escluso dalla garanzia il decesso causato da dolo del Contraente o dei Beneficiari.



Quanto e come devo pagare?

Ogni premio (unico iniziale anticipato o aggiuntivo), è determinato esclusivamente in relazione alla prestazione assicurata.

Il Contraente può versare premi unici aggiuntivi esclusivamente entro i primi 7 giorni dalla data di decorrenza del contratto, previo accordo con la Società e alle condizioni stabilite mediante apposita appendice sottoscritta dalle parti.

Premio L'importo del premio unico iniziale anticipato non può essere inferiore ad € 10.000,00 né superiore ad € 500.000,00.

L'importo di ogni premio unico aggiuntivo non può essere inferiore ad € 1.000,00 né superiore ad € 100.000,00.

Ogni versamento di premio deve essere intestato o girato alla Società o all'Intermediario incaricato, in tale sua qualità, con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare non trasferibile; bonifico SCT su c/c bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale o, se previsti, sistemi di pagamento elettronico. Per premi superiori a € 500.000,00 il pagamento è dovuto tramite bonifico SCT sul c/c indicato dalla Società. L'Intermediario incaricato non può ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente prodotto è riservato esclusivamente al reinvestimento delle somme derivanti da prestazioni maturate al verificarsi dell'evento previsto da altri contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione stipulati con la Società, a condizione che il reinvestimento avvenga entro centoventi giorni dalla data della liquidazione. L'importo da reinvestire non può essere superiore al 100% dell'importo liquidato su altro contratto con la Società.

Il prodotto è adatto a Contraenti che hanno le seguenti esigenze:

- assicurare un Capitale Rivalutato pagabile alla scadenza contrattuale, se l'Assicurato è ancora in vita, o al decesso dell'Assicurato, se si verifica prima della scadenza contrattuale, con sicurezza di una prestazione minima garantita;
- scegliere se riscuotere annualmente una somma periodica in via automatica, sotto forma di riscatto parziale programmato.



Quali sono i costi?

Ad integrazione delle informazioni contenute nella sezione "Quali sono i costi?" del KID, si riportano i seguenti costi a carico del Contraente:

COSTI APPLICATI AL RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il capitale assicurato iniziale è ripartito in 4 componenti, ciascuna collegata ad una Gestione separata secondo le seguenti percentuali: 20% nella Gestione separata "PRESS"; 20% nella Gestione separata "FONDIVITA"; 30% nella Gestione separata "R.E. Unipol"; 30% nella Gestione separata "PlusValore Unipol".

Ogni componente del capitale assicurato iniziale si rivaluta annualmente in funzione del tasso di rendimento attribuito corrispondente alla Gestione separata collegata. Ad ogni data di rivalutazione il Capitale Rivalutato si ottiene sommando le singole componenti rivalutate. Il tasso di rendimento attribuito ad ogni componente è pari al tasso medio di rendimento, positivo o negativo, realizzato dalla Gestione separata collegata, al netto della commissione trattenuta dalla Società (esempio di tasso di rendimento attribuito negativo. Tasso medio di rendimento della Gestione separata: 1,00%; commissione trattenuta dalla Società: 1,30 punti percentuali; rendimento attribuito: 1,00% - 1,30% = - 0,30%). La misura annua di rivalutazione coincide con il tasso di rendimento attribuito. Il meccanismo di rivalutazione descritto può comportare un aumento o una diminuzione del Capitale Rivalutato.

TABELLA SUI COSTI PER RISCATTO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

COSTI DI INTERMEDIAZIONE

Quota-parte percepita in media dagli intermediari con riferimento ai costi del contratto posti a carico del Contraente: 22,82%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma secondo le modalità indicate su www.consob.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo

Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.

Altri sistemi alternativi di risoluzione

- Liti transfrontaliere: reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente domicilio in Italia.

delle
controversie

- Procedura dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): per la risoluzione delle controversie relative al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico intermediari (Banche) in relazione alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività di intermediazione.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento
fiscale
applicabile al
contratto

Trattamento fiscale dei premi - I premi versati sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.
Trattamento fiscale delle somme corrisposte - Le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'imposta sulle successioni e, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche dall'IRPEF.
Negli altri casi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva sul rendimento finanziario, ad eccezione di quelle percepite nell'esercizio di attività commerciali.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio
oncologico

Se il Contraente o, se persona diversa, l'Assicurato - a cui sia richiesto di fornire informazioni relative al proprio stato di salute - è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.**
Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la **patologia** sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Per le **patologie oncologiche** previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella **Tabella, consultabile sul sito internet della Società al seguente link** <https://www.unipol.it/informativa-oblio-oncologico>.

Certificazione
della
sussistenza dei
requisiti
necessari ai
fini dell'oblio
oncologico

Il Contraente/Assicurato, che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla Legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti
dell'oblio
oncologico per
le
imprese

Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del Contraente/Assicurato. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Contraente/Assicurato.
Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE SARA' POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (MODIFICARE I PROPRI DATI PERSONALI; RICHIEDERE: IL VERSAMENTO DI PREMI AGGIUNTIVI, IL RISCATTO, LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO).

Informativa sulla sostenibilità

Informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità e sugli effetti negativi per la sostenibilità ai sensi degli art. 6 e 7 del Regolamento (UE) 2019/2088 e in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2020/852

Nei criteri di selezione e gestione degli investimenti diretti sottostanti alla Gestione separata sono integrati i fattori ESG (Environmental, Social, Governance, ossia ambientali, sociali e di governo societario), secondo quanto definito dalle "Linee Guida per le attività di investimento responsabile" Gruppo Unipol (di seguito le "Linee Guida"), disponibili sul sito www.unipol.it.

Questa valutazione ex ante degli aspetti ESG consente un attento presidio dei rischi di sostenibilità relativamente a tali investimenti, prevedendo l'esclusione dall'universo investibile degli emittenti corporate e governativi che presentino rischi ESG non compatibili con gli obiettivi di gestione del rischio del Gruppo Unipol, secondo le modalità descritte dalle Linee Guida stesse.

Il presente prodotto non prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.



UNIPOL INVESTIMENTO MULTIGEST FIDELITY

Assicurazione mista con rivalutazione annua del capitale a premio unico
(Tariffa U31004R)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Data ultimo aggiornamento: 10/02/2026

Presentazione

UNIPOL INVESTIMENTO MULTIGEST FIDELITY, la soluzione di investimento assicurativo di Unipol illustrata nel presente Set Informativo, è regolata dalle Condizioni di Assicurazione che seguono e che disciplinano il contratto, insieme alla Polizza ed eventuali appendici sottoscritte tra le parti.

Per facilitare la lettura sono stati inseriti all'interno delle Condizioni di Assicurazione dei box di consultazione, a fini esemplificativi senza alcun valore contrattuale, in cui sono riportate rappresentazioni pratiche o numeriche, a maggior comprensione di alcuni passaggi.

Le Condizioni di Assicurazione sono inoltre introdotte da un Glossario che riporta la spiegazione dei termini tecnici che possono ricorrere nei contratti di Assicurazione sulla Vita.

Per tutte le comunicazioni che riguardano il contratto, diverse da quelle per cui è richiesta una specifica modalità nel Set Informativo, il Contraente potrà interessare l'Intermediario incaricato dalla Società a cui è stato assegnato il contratto, oppure potrà scrivere, specificando gli elementi identificativi del contratto, direttamente alla Società:

Unipol Assicurazioni S.p.A. - Area Life
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

L'elenco degli intermediari incaricati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito www.unipol.it

È a disposizione del Contraente un'area riservata gratuita a cui è possibile accedere in modalità protetta tramite la procedura di autenticazione indicata sul sito www.unipol.it

INDICE

GLOSSARIO	4
QUALI SONO LE PRESTAZIONI?	6
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	6
ART. 2 - PRESTAZIONI ASSICURATE	6
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	6
ART. 3 - ESCLUSIONI	6
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	6
ART. 4 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO	6
ART. 5 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ	6
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	7
ART. 6 - PREMIO	7
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	7
ART. 7 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE	7
ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO	8
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	8
ART. 10 - DIRITTO DI RECESSO	8
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?	8
ART. 11 - RISCATTO	8
ART. 12 - RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI	9
QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	10
ART. 13 - CAPITALE ASSICURATO INIZIALE – RIVALUTAZIONE – CAPITALE RIVALUTATO	10
ART. 14 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE	11
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI	12
ART. 15 - BENEFICIARI	12
ART. 16 - DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO	12
ART. 17 - NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRAIBILITÀ	12
ART. 18 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO	12
ART. 19 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO	12
ART. 20 - IMPOSTE E TASSE	13
ART. 21 - FORO COMPETENTE	13
ALLEGATO A – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO	14
ALLEGATO B – REGOLAMENTI DELLE GESTIONI SEPARATE	17
"Gestione Speciale FONDIVITA" (IN BREVE "FONDIVITA")	17
"Gestione Speciale PRESS" (IN BREVE "PRESS")	19
"R.E. Unipol"	21
"PlusValore Unipol"	23

GLOSSARIO

I vocaboli sotto elencati hanno il seguente significato:

Appendice: Documento che forma parte integrante del contratto, sottoscritto insieme ad esso o in un momento successivo, per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società ed il Contraente.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.

Assicurazione: Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

Conflitti di interesse: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Consolidamento: Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.

Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contraenti Collegati: Soggetti che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento (ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile) o in rapporto di parentela (familiari stretti) con il Contraente di una polizza rivalutabile collegata ad una Gestione separata e che siano a loro volta Contraenti di polizze rivalutabili collegate alla medesima Gestione separata. Per familiari stretti del Contraente si intendono i/il figli/o; il coniuge non legalmente separato o il convivente del Contraente, nonché i figli dei medesimi; le persone a carico del Contraente o del coniuge non legalmente separato o del convivente del Contraente.

Contratto di assicurazione sulla vita: Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, s'impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Contratto rivalutabile: Contratto caratterizzato da un meccanismo di adeguamento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una Gestione separata.

Domicilio Abituale: Luogo in cui il Contraente ha stabilmente fissato l'effettiva sede abituale dei propri affari e interessi.

Garanzia: Prestazione contrattuale che la Società si impegna a pagare al Beneficiario in base alle condizioni previste dal contratto; ad essa possono essere abbinate altre prestazioni che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie rispetto a quella principale.

Gestione separata: Un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti a esso collegati.

Intermediario o Intermediario assicurativo: Persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

IVASS (ex ISVAP): Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidati all'ISVAP.

Liti transfrontaliere: Controversie tra un Contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.

Perfezionamento del contratto: Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.

Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio/Versamento: Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazione: Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.

Proposta: Documento sottoscritto dal potenziale Contraente con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quietanza: Documento che prova l'avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

Recesso: Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Riscatto parziale: Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto.

Riscatto totale: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

Riserva matematica: Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e all'attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione: Attribuzione alle prestazioni di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Contratto.

Tasso di rendimento minimo garantito: Rendimento finanziario minimo, annuo e composto, che la Società garantisce alle prestazioni. Può essere garantito anno per anno indipendentemente dal rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata, oppure garantito al verificarsi di determinati eventi previsti dal contratto.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI?**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il contratto è un'assicurazione mista, con rivalutazione annua del capitale, a premio unico (tariffa U31004R).

ART. 2 - PRESTAZIONI ASSICURATE

La Società paga ai Beneficiari designati il Capitale Rivalutato:

- alla scadenza del contratto, se l'Assicurato è ancora in vita, oppure
 - al decesso dell'Assicurato, se si verifica prima della scadenza.
- In tal caso l'assicurazione si risolve con effetto dalle ore 24 della data del decesso.

Il Capitale Rivalutato è calcolato in base a quanto previsto all'Art. 13, par. 13.2. Alla scadenza del contratto, o in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, il Capitale Rivalutato non può essere comunque inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali riferibili a ciascun premio pagato (unico iniziale o aggiuntivo), riproporzionati a seguito di ogni eventuale riscatto parziale (prestazione minima garantita Art. 13, par. 13.3).

La copertura per il rischio di morte è valida senza limiti territoriali, qualunque ne sia la causa, salve le esclusioni stabilite all'Art. 3.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**ART. 3 - ESCLUSIONI**

È escluso il decesso causato da dolo del Contraente o dei Beneficiari.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?**ART. 4 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO**

Le **dichiarazioni** del Contraente e dell'Assicurato **devono essere veritiere, esatte e complete**. L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica delle somme dovute, in base ai dati reali. Il contratto è stipulato nel presupposto che il Contraente abbia domicilio abituale o, nel caso di persona giuridica, sede legale in Italia. Il Contraente, quindi, deve **comunicare tempestivamente e per iscritto** alla Società, anche attraverso l'Intermediario incaricato, l'eventuale trasferimento, intervenuto nel corso del contratto, del domicilio abituale o della sede legale verso uno Stato diverso dall'Italia, precisandone la data. La Società si riserva di richiedere la documentazione da cui risulta la variazione di domicilio abituale o sede legale. La variazione di domicilio abituale o di sede legale in uno Stato nel quale la Società non è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, in regime di libera prestazione di servizi, comporta la cessazione del contratto dalle ore 24 del giorno precedente la data del trasferimento di domicilio abituale o di sede legale. Il Contraente è responsabile per le inesatte o reticenti dichiarazioni rese e per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione.

ART. 5 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto sono effettuati presso **il domicilio della stessa o dell'Intermediario incaricato**, contro rilascio di quietanza da parte degli aventi diritto, oppure mediante **accredito sul conto corrente bancario dell'avente diritto**.

Al fine di ottenere i pagamenti, gli aventi diritto devono prima **consegnare tutta la documentazione necessaria indicata nell'Allegato A con riferimento alla relativa causa del pagamento**, eccetto quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità.

La documentazione deve essere fornita alla Società, tramite **l'Intermediario incaricato** oppure inviata **mediante lettera raccomandata direttamente alla Società, specificando gli elementi identificativi del contratto**. Qualora l'esame della documentazione evidenziasse situazioni particolari o dubbie che non consentono la verifica dell'obbligo di pagamento, l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento di obblighi fiscali o normativi, la Società richiede tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento la relativa somma è messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni, fermo quanto stabilito in caso di Operazioni di riscatto che superino il Limite.

Il termine di 30 giorni decorre dalla data in cui è sorto l'obbligo di pagamento, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni di Assicurazione in relazione all'evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria. In caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della documentazione completa.

A partire dalla scadenza del termine dei 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento del rimborso dovuto in caso di recesso - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'Art. 1224, 2° co., del Codice Civile.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

ART. 6 - PREMIO

6.1 - Premio e modalità di pagamento

Il Contraente **deve pagare un premio unico iniziale anticipato**.

Il Contraente può versare premi unici aggiuntivi esclusivamente entro i **primi 7 giorni** dalla data di decorrenza del contratto, **previo accordo con la Società e alle condizioni stabilite mediante apposita appendice sottoscritta dalle parti**. L'importo di ogni premio unico aggiuntivo **non può essere inferiore a € 1.000,00**.

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, ogni pagamento **deve essere intestato o girato alla Società oppure all' Intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, e deve essere corrisposto**, a scelta del Contraente, **con una delle seguenti modalità**:

- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile,
- bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico. In tali casi il giorno di pagamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all'Intermediario incaricato.

Il pagamento di un premio di importo **superiore a € 500.000,00 deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico SCT** sul conto corrente che sarà appositamente indicato dalla Società.

Il premio unico iniziale **deve essere pagato entro 7 giorni** dalla data di decorrenza del contratto.

L'Intermediario incaricato ha il divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

6.2 - Costi sul premio

I costi applicati a ciascun premio (unico iniziale e aggiuntivo), posti a carico del Contraente, sono i seguenti:

- **costi di emissione** del contratto, da sottrarre al premio unico iniziale: € 50,00;
- **costi fissi**, prelevati da ogni premio unico aggiuntivo: € 5,00;
- **costi in percentuale**: non previsti.

Il Cumulo Premi Attivi è inizialmente uguale al primo premio pagato. Ad ogni pagamento successivo il Cumulo Premi Attivi si incrementa del premio pagato e ad ogni riscatto parziale, anche programmato, si riduce della stessa percentuale in cui si è ridotto il Capitale Assicurato per effetto del riscatto parziale medesimo.

ESEMPIO - Costi sul premio

	Premio unico iniziale
(A) Premio pagato	€ 10.000,00
(B) Cumulo Premi Attivi	€ 10.000,00
(C) Costi di emissione/ Costi fissi	€ 50,00
(D) Aliquota costi in percentuale	0,00%
(E) Premio pagato - Costi di emissione/fissi: A - C	€ 10.000,00 - € 50,00 = € 9.950,00
(F) Costi in percentuale: E x D	€ 9.950,00 x 0,00% = € 0,00
Costo totale: C + F	€ 50,00

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

ART. 7 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel giorno in cui:

- la Polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta, riceve dalla Società la Polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza, **a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio**. Nel caso in cui uno o entrambi i seguenti eventi:

- conclusione del contratto,
- versamento del premio,

siano successivi alla data di decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o del giorno, se successivo, di conclusione del contratto.

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra le ore 24 della data di decorrenza e le ore 24 della data di scadenza riportate in Polizza.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?**ART. 10 - DIRITTO DI RECESSO**

Il Contraente può recedere dal contratto **entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso** dandone comunicazione per iscritto **tramite l'Intermediario incaricato o con lettera raccomandata A. R. inviata direttamente alla Società.**

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso l'Intermediario incaricato o del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio pagato diminuito dei costi di emissione del contratto indicati all'Art. 6, par. 6.2.

SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?**ART. 11 - RISCATTO****11.1 Riscatto totale e parziale**

Il Contraente può chiedere il riscatto totale **se è trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto o dell'appendice relativa all'ultimo premio unico aggiuntivo pagato.** Il Contraente può chiedere uno o più riscatti parziale se è trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto. Il riscatto, totale o parziale, deve essere richiesto per iscritto, **tramite l'Intermediario incaricato o con lettera raccomandata A. R. inviata alla Società.** La data di riscatto è la data di ricevimento da parte della Società della richiesta di riscatto totale o parziale completa della documentazione necessaria (data di riscatto).

Riscatto totale

Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto con effetto dalla data di riscatto.

Il valore di riscatto totale è pari al Capitale Rivalutato calcolato alla data di riscatto (Art. 13, par.13.2).

Il valore di riscatto totale è **diminuito dei costi previsti al par. 11.2.**

Il valore di riscatto totale può risultare inferiore ai premi pagati al netto dei costi di cui all'Art. 6, par. 6.2.

Riscatto parziale

Il riscatto parziale non comporta la risoluzione del contratto, che rimane in vigore.

Il Contraente nella richiesta di riscatto parziale deve espressamente indicare l'ammontare dell'importo da liquidare.

Per ogni anno di durata del contratto **sono consentiti 5 riscatti parziali; in ciascuno degli anni di durata del contratto in cui è attivo il Piano di riscatti parziali programmati (Art. 12), sono consentiti 4 ulteriori riscatti parziali.**

I riscatti parziali non sono consentiti **nei 30 giorni che precedono ogni anniversario della data di decorrenza del contratto e, negli anni di durata del contratto in cui è attivo il Piano di riscatti parziali programmati, anche nei 30 giorni che seguono ogni anniversario della data di decorrenza del contratto.**

Il riscatto parziale **può essere effettuato nel rispetto dei limiti che seguono:**

- **l'importo massimo di riscatto parziale è pari al Capitale Rivalutato calcolato alla data di riscatto (Art. 13, par. 13.2) riferibile al premio unico iniziale e a ciascun premio unico aggiuntivo pagato per il quale sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della relativa appendice;**
- **l'importo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a € 500,00;**
- **il riscatto parziale è consentito a condizione che il Cumulo Premio Attivo residuo non sia inferiore a € 5.000,00.**

A seguito di ogni riscatto parziale il Capitale Rivalutato e la prestazione minima garantita sono riproporzionati secondo quanto stabilito all'Art. 13, par. 13.4.

Il valore di riscatto parziale è **diminuito dei costi previsti al par. 11.2.**

E' previsto un limite complessivo osservato in un periodo di 30 giorni (Limite) per operazioni di riscatto riferibili a contratti collegati alla medesima Gestione separata sottoscritti dal medesimo Contraente, o da più Contraenti Collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi (Operazioni di riscatto).

Nella Polizza è riportato, per ogni Gestione separata, l'importo del Limite vigente all'emissione del presente contratto. L'importo può variare al variare delle Riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base al rendimento della Gestione separata ed è pari al minor valore tra 15 milioni di euro e il 2% dell'ammontare delle Riserve matematiche risultante alla chiusura dell'ultimo periodo di osservazione. Il valore delle Riserve matematiche alla chiusura dell'ultimo periodo di osservazione è rilevabile dal Prospetto della composizione della Gestione separata stessa, pubblicato annualmente anche sul sito internet della Società.

Se il valore di riscatto che si riferisce alla singola Gestione separata ("componente del valore di riscatto") supera il Limite, anche per effetto della somma tra:

- la componente del valore di riscatto richiesto,

- gli importi relativi a Operazioni di riscatto, che si riferiscono alla singola Gestione separata, effettuate nell'arco dei 30 giorni che precedono la data di liquidazione del valore di riscatto del presente contratto,

la componente del valore di riscatto richiesto viene corrisposta **fino a concorrenza del Limite nei tempi previsti all'Art. 5. Per l'ammontare che eccede il Limite, la Società effettua il pagamento in più parti, ciascuna di importo pari (o, nel caso dell'ultima parte, inferiore) al Limite, ad intervalli di 30 giorni.**

La Società può liquidare in un'unica soluzione l'intero valore di riscatto qualora ciò non rechi grave pregiudizio alla collettività dei Contraenti di contratti collegati alla Gestione separata.

11.2 Costi di riscatto

Il valore di riscatto parziale o totale è diminuito di una **penale** il cui ammontare è pari alla somma degli importi ottenuti applicando a ciascun premio pagato le aliquote indicate in **TABELLA A**. Le aliquote sono individuate alla data di riscatto in base agli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, nel caso del premio unico iniziale, o dell'appendice relativa all'eventuale premio unico aggiuntivo:

TABELLA A

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto o dell'appendice di versamento del premio aggiuntivo	Aliquota
1	1,00%
2	0,75%
3	0,50%
4	0,25%
5	0,125%
pari o superiori a 6	0,00%

Al fine del calcolo della penale su ciascun riscatto parziale o totale sono considerati per primi i premi più vecchi fino a concorrenza del "Premio relativo al riscatto". Nel calcolo non sono presi in considerazione i versamenti, o la parte di essi di cui si è tenuto già conto in eventuali precedenti riscatti parziali. Il "Premio relativo al riscatto" è ottenuto moltiplicando il Cumulo Premi Attivi, quale risulta alla data di riscatto (prima dell'applicazione della percentuale di riduzione riferita al riscatto parziale), per la Percentuale di riduzione descritta all' Art. 13, par. 13.4. In caso di riscatto totale il "Premio relativo al riscatto" coincide con il Cumulo Premi Attivi.

Ogni operazione di riscatto parziale o totale prevede, oltre alla penale, un ulteriore **costo fisso pari a € 5,00**.

ESEMPIO – Costi di riscatto totale

	Premio unico iniziale
Premio pagato	€ 10.000,00
Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto/appendice del premio aggiuntivo	4
Aliquota penale di riscatto	0,25%
Ammontare penale di riscatto	€ 10.000,00 x 0,25% = € 25,00
Calcolo costo complessivo del riscatto totale	
Costo fisso per riscatto	€ 5,00
(A) Costo complessivo del riscatto totale	€ 25,00 + € 5,00 = € 30,00
(B) Capitale Rivalutato alla data di riscatto	€ 31.500,00
Importo totale riscattato al netto dei costi: B -A	€ 31.500,00 - € 30,00 = € 31.470,00

ART. 12 - RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI

Il Contraente può chiedere, alla sottoscrizione della Proposta o in corso di contratto, con successiva richiesta scritta, l'attivazione un Piano di riscatti parziali programmati (il "Piano"). L'attivazione del Piano deve risultare dalla Polizza o, in caso di richiesta successiva alla sottoscrizione del contratto, da apposita Appendice.

A seguito dell'attivazione del Piano, la Società paga in via automatica al Contraente, ad ogni anniversario della data di decorrenza, un importo variabile determinato applicando al Capitale Rivalutato, quale risulta all'anniversario considerato secondo l'Art. 13, par. 13.2, la percentuale indicata dal Contraente; tale percentuale deve essere compresa tra 2,00% e 5,00%

con un passo di 0,50% tra i due valori. Non è previsto un Cumulo Premi Attivi residuo minimo.

Il Contraente può, tramite richiesta scritta, variare annualmente la propria scelta, disattivando il Piano precedentemente attivato oppure modificando la percentuale da riscattare nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

La modifica avrà effetto dall'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla ricezione della richiesta completa della documentazione necessaria, a condizione che la richiesta sia giunta alla Società almeno 90 giorni prima dell'anniversario interessato. Decorso il termine di 90 giorni, la modifica avrà effetto dall'anniversario successivo.

La Società provvederà a liquidare l'importo dovuto fermo restando quanto stabilito all'Art. 5 in caso di Operazioni di riscatto che superino il Limite.

La liquidazione di ciascun riscatto parziale programmato è effettuata, al netto del costo fisso di € 5,00, entro i 30 giorni successivi all'anniversario della data di decorrenza considerato, tramite bonifico SCT sul conto corrente indicato dal Contraente; eventuali variazioni delle coordinate bancarie indicate dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto dal Contraente alla Società. In caso di mancata indicazione delle coordinate bancarie o di mancato buon fine del bonifico SCT, la liquidazione sarà effettuata tramite assegno di trattenza intestato al Contraente.

Per i riscatti parziali programmati le penali di cui all'Art. 11, par. 11.2 sono pari a 0%. La liquidazione dei riscatti parziali programmati comporta il riproporzionamento del Capitale Rivalutato e della prestazione minima garantita all'anniversario considerato (Art. 13, par. 13.4).

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

ART. 13 - CAPITALE ASSICURATO INIZIALE – RIVALUTAZIONE – CAPITALE RIVALUTATO

13.1 - Capitale assicurato iniziale

Alla data di decorrenza del contratto, l'ammontare del capitale assicurato iniziale è pari al premio unico iniziale pagato al netto dei costi di cui all'Art. 6, par. 6.2. Il capitale assicurato iniziale è indicato in Polizza.

Da ogni singolo premio aggiuntivo, versato successivamente, deriva un ulteriore capitale assicurato iniziale pari all'importo del premio versato al netto dei costi di cui all'Art. 6, par. 6.2.

ESEMPIO - Capitale assicurato iniziale

	Premio unico iniziale
Premio pagato	€ 10.000,00
Costo totale	€ 50,00
Capitale assicurato iniziale	€ 9.950,00

13.2 - Rivalutazione del capitale assicurato

Il contratto è collegato al rendimento delle Gestioni separate "PRESS", "FONDIVITA", "R.E. Unipol" e "PlusValore Unipol", disciplinate dai Regolamenti in allegato. Ogni capitale assicurato iniziale è ripartito in quattro componenti, ciascuna collegata ad una Gestione separata, secondo le seguenti percentuali:

- 20,00% del capitale assicurato iniziale -> Gestione separata "PRESS",
- 20,00% del capitale assicurato iniziale -> Gestione separata "FONDIVITA",
- 30,00% del capitale assicurato iniziale -> Gestione separata "R.E. Unipol",
- 30,00% del capitale assicurato iniziale -> Gestione separata "PlusValore Unipol".

ESEMPIO - Ripartizione del Capitale assicurato iniziale

Gestione separata	Percentuale di ripartizione	Componente delle Gestioni separate
Gestione separata "PRESS"	20,00%	€ 1.990,00
Gestione separata "FONDIVITA"	20,00%	€ 1.990,00
Gestione separata "R.E. Unipol"	30,00%	€ 2.985,00
Gestione separata "PlusValore Unipol"	30,00%	€ 2.985,00
Capitale assicurato iniziale	100,00%	€ 9.950,00

Ogni componente del capitale assicurato iniziale relativa a ciascuna Gestione separata si rivaluta alle seguenti date di rivalutazione: ad ogni anniversario della data di decorrenza (componente rivalutata del capitale assicurato), alla data di riscatto, al decesso dell'Assicurato se precedente la data di scadenza contrattuale. La rivalutazione è calcolata in funzione dei rendimenti

delle Gestioni separate collegate, a partire dalla data di decorrenza del contratto, nel caso del premio unico iniziale, o di decorrenza dell'appendice, in caso di eventuale premio unico aggiuntivo.

- Al primo anniversario della data di decorrenza del contratto o in caso di decesso dell'Assicurato nel primo anno di durata del contratto, il Capitale Rivalutato si ottiene sommando le singole componenti del capitale assicurato iniziale, ciascuna aumentata oppure diminuita di un importo ottenuto applicando alla componente stessa la misura di rivalutazione (positiva oppure negativa) di cui all'Art. 14, in pro rata temporis qualora il periodo da considerare per la rivalutazione sia inferiore ad un anno.
 - Ad ogni anniversario successivo al primo, compresa la scadenza contrattuale, oppure in caso di riscatto del contratto o di decesso dell'Assicurato, se precedenti la scadenza, il Capitale Rivalutato si ottiene sommando:
 - le singole componenti rivalutate - quali risultano all'anniversario precedente (riproporzionate a seguito di riscatti parziali, eventualmente effettuati nel corso dell'ultimo anno di durata del contratto o della frazione di anno trascorsa da tale anniversario come previsto al par. 13.4);
 - le singole componenti del capitale assicurato iniziale riferibile a ciascun premio unico aggiuntivo pagato nel corso dell'ultimo anno di durata del contratto (riproporzionato a seguito di riscatti parziali effettuati dopo il pagamento); ciascuna aumentata oppure diminuita di un importo ottenuto applicando alla componente stessa la misura di rivalutazione (positiva oppure negativa) di cui all'Art. 14, in pro rata temporis qualora il periodo da considerare per la rivalutazione sia inferiore ad un anno.
- La rivalutazione è effettuata con il metodo della capitalizzazione composta.
Per effetto dell'andamento del tasso medio di rendimento realizzato dalle Gestioni separate, la ripartizione del Capitale Rivalutato tra le componenti potrà risultare nel tempo anche sensibilmente diversa dalla ripartizione iniziale.

13.3 - Capitale Rivalutato

Al raggiungimento della scadenza contrattuale o in caso di premorienza dell'Assicurato prima di tale data, il Capitale Rivalutato è pari al maggior valore tra:

- il Capitale Rivalutato determinato con il metodo descritto al par. 13.2 alla data di calcolo considerata (data di scadenza o di decesso dell'Assicurato),
- la prestazione minima garantita pari alla somma dei capitali assicurati iniziali riferibili a ciascun premio pagato (unico iniziale o aggiuntivo), riproporzionata a seguito di ogni eventuale riscatto parziale (come stabilito al par. 13.4).

13.4 - Riproporzionamento dei capitali assicurati iniziali e delle componenti rivalutate del capitale assicurato

Il riproporzionamento dei capitali assicurati iniziali e delle componenti rivalutate del capitale assicurato, a seguito di ogni operazione di riscatto parziale anche programmato, si effettua come segue:

- si determina la Percentuale di riduzione. La Percentuale di riduzione è pari al rapporto tra l'importo del riscatto parziale al lordo dei costi e delle eventuali penali e il Capitale Rivalutato alla data di riscatto parziale, calcolato in base a quanto previsto al par. 13.2,
- **si sottrae** ad ogni capitale assicurato iniziale e a ciascuna componente del capitale assicurato, rivalutata all'anniversario precedente il riscatto parziale, l'importo ottenuto moltiplicando detti importi per la Percentuale di riduzione come sopra determinata. In tal modo si ottengono i nuovi capitali assicurati iniziali riproporzionati e le nuove componenti rivalutate del capitale assicurato riproporzionate, nonché la nuova prestazione minima garantita.

ART. 14 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Per le Gestioni separate "PRESS", "FONDIVITA", "R.E. Unipol":

- all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato da ogni Gestione separata, calcolato secondo i criteri indicati nei relativi Regolamenti, in riferimento al periodo di osservazione costituito dai 12 mesi immediatamente precedenti. La misura di rivalutazione da attribuire al contratto è calcolata in funzione del tasso medio di rendimento determinato al termine del periodo di osservazione che cade nel terzo mese che precede la data di rivalutazione (Art. 13, par.13.2)

ESEMPIO - Individuazione del periodo di osservazione e del relativo tasso medio di rendimento

Ipotizzando una data di rivalutazione che cade a giugno 2025, il tasso medio di rendimento di ogni Gestione separata è quello realizzato nel periodo di osservazione che va dal 01/04/2024 fino al 31/03/2025

Per la Gestione separata "PlusValore Unipol":

- ogni anno viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata calcolato, secondo i criteri indicati nel relativo Regolamento, in riferimento al periodo di osservazione di 12 mesi che inizia il 1° ottobre dell'anno precedente e termina il 30 settembre dell'anno considerato. In funzione del tasso medio di rendimento è determinata la misura di rivalutazione da attribuire al contratto alla data di rivalutazione (Art.13, par. 13.2) che cade nell'intervallo di tempo tra il 1° dicembre, immediatamente successivo al termine del periodo di osservazione, ed il 30 novembre dell'anno seguente.

ESEMPIO - Individuazione del periodo di osservazione e del relativo tasso medio di rendimento

Ipotizzando una data di rivalutazione che cade a giugno 2025, il tasso medio di rendimento di ogni Gestione separata è quello realizzato nel periodo di osservazione che va dal 01/10/2023 fino al 30/09/2024

Misura di rivalutazione

Per ciascuna Gestione separata il tasso di rendimento attribuito è pari al tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, al netto della commissione trattenuta dalla Società.

La commissione trattenuta dalla Società varia in funzione dell'anno di durata del contratto in cui cade la data di rivalutazione (Art.13, par. 13.2) secondo la **TABELLA B**:

TABELLA B

Anno di durata del contratto	Commissione (punti percentuali)
Fino al 1° anniversario della data di decorrenza	0,75
dopo il 1° anniversario della data di decorrenza	1,30

Nel caso in cui il rendimento realizzato dalla Gestione separata nel periodo di osservazione considerato risulti superiore al 3,25%, la commissione trattenuta dalla Società viene incrementata di una misura in punti percentuali - **commissione di performance** - pari al 20,00% della differenza tra il tasso medio di rendimento realizzato e 3,25%.

La misura annua di rivalutazione coincide con il tasso di rendimento attribuito al contratto.

La misura di rivalutazione può essere inferiore a 0,00%.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

ART. 15 - BENEFICIARI

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari e revocare o modificare in qualsiasi momento tale designazione.

La designazione dei Beneficiari può essere fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto con apposita clausola, inserita in Polizza, o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Società o per testamento. La designazione è revocabile o modificabile nelle stesse forme, precisando i Beneficiari ed il contratto per i quali viene effettuata la revoca o la modifica.

In caso di disposizione testamentaria la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.

La designazione dei Beneficiari **non può tuttavia essere revocata o modificata** nei seguenti casi:

- ✓ dopo che il Contraente ed il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (c.d. beneficio accettato);
- ✓ dopo la morte del Contraente;
- ✓ dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario ha comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno e vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più Beneficiari attribuisce **in parti uguali** tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Contraente.

ART. 16 - DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (Art. 1920 del Codice Civile). Le somme pagate al Beneficiario, a seguito del decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario.

ART. 17 - NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRAIBILITÀ

Le somme dovute dalla Società in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (Art. 1923 del Codice Civile).

ART. 18 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto **solo dopo l'espresso consenso della Società**, così come può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate. Tali atti sono efficaci nei confronti della Società se risultano **dalla Polizza o da appendice contrattuale e sono firmati dalle parti interessate**.

In caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e, in generale, **ogni operazione di liquidazione richiedono il consenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario**.

ART. 19 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Per tutto quanto non regolato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

ART. 20 - IMPOSTE E TASSE

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

ALLEGATO A – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO

I pagamenti vengono effettuati **previa consegna da parte degli aventi diritto di tutta la documentazione sotto elencata in relazione alla causa del pagamento**, con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l'esame della documentazione evidenzii situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale oppure derivanti dalla normativa, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto

- richiesta di liquidazione compilata e sottoscritta da ciascun avente diritto, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati), nella quale siano indicati tutti i dati identificativi dell'avente diritto stesso;
- fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto o del Legale Rappresentante se l'avente diritto è persona giuridica;
- attestazione sottoscritta dall'avente diritto, con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali;
- comunicazione di vincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratizio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento all'avente diritto o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato;
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui l'avente diritto sia persona giuridica;

(i seguenti documenti dovranno essere prodotti in originale o copia conforme all'originale):

- certificato di morte dell'Assicurato
- in caso di decesso a seguito di malattia:
 - relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati) oppure redatta su carta semplice fornendo tutte le informazioni previste dal modulo stesso;
- in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia:
 - documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria (provvedimento di archiviazione o rinvio a giudizio) da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici degli aventi diritto medesimi;
- Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme, con esonero della Società da ogni responsabilità al riguardo, nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace).

Riscatto totale o parziale

- richiesta di riscatto totale o parziale compilata e sottoscritta dal Contraente, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati) nella quale sono indicati tutti i dati identificativi del Contraente stesso;
- fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale del Contraente o del Legale Rappresentante se il Contraente è persona giuridica;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (o autocertificazione), solo nel caso in cui l'Assicurato sia diverso dal Contraente;
- attestazione sottoscritta dal Contraente con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali;
- comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratizio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento al Contraente o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato;
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui il Contraente sia persona giuridica;
- assenso scritto del Beneficiario irrevocabile;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente sui "Contraenti Collegati", con la quale lo stesso dichiara di non essere a conoscenza di soggetti qualificabili come Contraenti Collegati che, negli ultimi 30 giorni, abbiano effettuato Operazioni di riscatto relative a contratti collegati alla medesima Gestione separata, oppure dichiara di essere a conoscenza di tale circostanza indicando, in tal caso, i dati identificativi dei suddetti Contraenti Collegati e il tipo di collegamento esistente.

Riscatti parziali programmati

- attestazione sottoscritta dal Contraente, con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali;
In caso di mancato ricevimento di quanto sopra richiesto entro i 30 giorni precedenti la corrispondente data di attribuzione, la liquidazione verrà comunque eseguita considerando la stessa non percepita in relazione ad attività commerciali quindi, assoggettando l'importo alla ritenuta prevista dall'art. 26 ter comma 1 D.P.R. 600/73;
- comunicazione del Contraente di eventuale modifica delle coordinate bancarie, senza che la Società debba inviare avvisi;
- comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratizio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento al Contraente o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato.

Scadenza del contratto in caso di vita dell'Assicurato

- richiesta di liquidazione compilata e sottoscritta da ciascun avente diritto, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati), nella quale siano indicati tutti i dati identificativi dell'avente diritto stesso;
- fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto o del Legale Rappresentante se l'avente diritto è persona giuridica;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (o autocertificazione), solo nel caso in cui l'Assicurato sia diverso dal Beneficiario;
- attestazione sottoscritta dall'avente diritto, con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali;
- comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratizio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento all'avente diritto o, viceversa, comunicazione

che indichi l'ammontare del debito residuo vantato;

- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui l'avente diritto sia persona giuridica;
- originale, o copia conforme all'originale, del Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme, con esonero della Società assicuratrice da ogni responsabilità al riguardo, nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace).

ALLEGATO B – REGOLAMENTI DELLE GESTIONI SEPARATE
**REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
“Gestione Speciale FONDIVITA” (IN BREVE “FONDIVITA”)**
Art.1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome “Gestione Speciale FONDIVITA”, in breve “FONDIVITA”, (di seguito la “Gestione separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38 e successive modifiche. Il regolamento della Gestione separata è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione separata è l’euro.

Art. 3

L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata compete alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d’investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza e la liquidità degli investimenti tenendo conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione separata.

Le risorse della Gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, ai sensi della normativa vigente. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte:

- Investimenti obbligazionari: titoli governativi, titoli corporate e quote di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) obbligazionari conformi alla normativa UCITS. Le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito;
- Investimenti azionari: strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e quote di OICR azionari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti monetari: depositi bancari, pronti contro termine e quote di OICR monetari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti immobiliari: beni immobili, azioni di società immobiliari e Fondi immobiliari;
- Investimenti in altri strumenti finanziari: Fondi di Investimento Alternativi (“FIA”), *Hedge Fund* UCITS e quote di OICR non conformi alla normativa UCITS.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un’efficace gestione e di ridurre la rischiosità del portafoglio della gestione stessa.

Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti quantitativi:

Tipologia di investimento	Massimo
Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili	100%
Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili	35%
Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili	20%
Investimenti in altri strumenti finanziari	20%

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio si precisa che l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte del medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio si precisa che gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 ed eventuali successive modifiche.

Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30, nel rispetto del limite del 20%.

Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa.

Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata.

La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

Art. 4bis

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l'esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente Art.4. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascuno degli altri periodi si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa.

Art. 5

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione separata.

Art. 6

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Art. 8

La Gestione separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione separata stessa al presente regolamento.

Art. 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni separate della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "Gestione Speciale PRESS" (IN BREVE "PRESS")

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome "Gestione Speciale PRESS" ex "PREVIDENZA SPECIALE SAI-PRESS", in breve "PRESS" (di seguito la "Gestione separata") e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38 e successive modifiche.

Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione separata è l'euro.

Art. 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata compete alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d'investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza e la liquidità degli investimenti tenendo conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione separata.

Le risorse della Gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, ai sensi della normativa vigente. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte:

- Investimenti obbligazionari: titoli governativi, titoli corporate e quote di Organismi di Investimento collettivo del risparmio (OICR) obbligazionari conformi alla normativa UCITS. Le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito;
- Investimenti azionari: strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e quote di OICR azionari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti monetari: depositi bancari, pronti contro termine e quote di OICR monetari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti immobiliari: beni immobili, azioni di società immobiliari e Fondi immobiliari;
- Investimenti in altri strumenti finanziari: Fondi di Investimento Alternativi ("FIA"), *Hedge Fund* UCITS e quote di OICR non conformi alla normativa UCITS.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un'efficace gestione e di ridurre la rischio del portafoglio della gestione stessa.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti quantitativi:

Tipologia di investimento	Massimo
Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili	100%
Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili	35%
Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili	20%
Investimenti in altri strumenti finanziari	20%

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte del medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio si precisa che gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30, nel limite del 20%.

Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7.

Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata.

La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata così determinato viene preso come base per il calcolo della misura annua di rivalutazione definita nella clausola di rivalutazione che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo al periodo di dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

Art. 5

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione separata.

Art. 6

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Art. 8

La Gestione separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione separata stessa al presente regolamento.

Art. 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni separate della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "R.E. Unipol"

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome "R.E. Unipol" (di seguito la "Gestione separata") e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38 e successive modifiche.

Il regolamento della Gestione separata è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione separata è l'euro.

Art. 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata compete alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d'investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza e la liquidità degli investimenti tenendo conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione separata.

Le risorse della Gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, ai sensi della normativa vigente. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte:

- Investimenti obbligazionari: titoli governativi, titoli corporate e quote di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) obbligazionari conformi alla normativa UCITS. Le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito;
- Investimenti azionari: strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e quote di OICR azionari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti monetari: depositi bancari, pronti contro termine e quote di OICR monetari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti immobiliari: beni immobili, azioni di società immobiliari e Fondi immobiliari;
- Investimenti in altri strumenti finanziari: Fondi di Investimento Alternativi ("FIA"), Hedge Fund UCITS e quote di OICR non conformi alla normativa UCITS.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un'efficace gestione e di ridurre la rischio del portafoglio della gestione stessa.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti quantitativi:

Tipologia di investimento	Massimo
Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili	100%
Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili	35%
Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili	20%
Investimenti in altri strumenti finanziari	20%

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte del medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio si precisa che gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30, nel rispetto del limite del 20%.

Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

Art. 5

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione separata.

Art. 6

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Art. 8

La Gestione separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione separata stessa al presente regolamento.

Art. 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni separate della Società stessa. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "PlusValore Unipol"

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome "PlusValore Unipol" (di seguito la 'Gestione separata') e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n.38 e successive modifiche. Il Regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione separata è l'euro.

Art. 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata compete alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d'investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo, anche tramite la costituzione di un fondo utili per la gestione delle plusvalenze nette realizzate.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza e la liquidità degli investimenti tenendo conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione separata.

Le risorse della Gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, ai sensi della normativa vigente. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte:

- Investimenti obbligazionari: titoli governativi, titoli corporate e quote di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) obbligazionari conformi alla normativa UCITS. Le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito;
- Investimenti azionari: strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e quote di OICR azionari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti monetari: depositi bancari, pronti contro termine e quote di OICR monetari conformi alla normativa UCITS;
- Investimenti immobiliari: beni immobili, azioni di società immobiliari e Fondi immobiliari;
- Investimenti in altri strumenti finanziari: Fondi di Investimento Alternativi ("FIA"), Hedge Fund UCITS e quote di OICR non conformi alla normativa UCITS.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un'efficace gestione e di ridurre la rischio del portafoglio della gestione stessa. Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti quantitativi:

Tipologia di investimento	massimo
Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili	100%
Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili	35%
Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili	20%
Investimenti in altri strumenti finanziari	20%

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte del medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio si precisa che gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 nel limite del 20%.

Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato, in relazione all'esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa.

Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Società.

Il risultato finanziario è poi diminuito dell'importo delle plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che la Società stabilisce di attribuire alla Gestione separata nel periodo di osservazione. La quota è determinata sulla base dell'impatto sul rendimento attuale e prospettico della Gestione separata, tenuto conto del complesso degli impegni assunti in relazione a tutti i contratti collegati alla Gestione separata stessa, nel miglior interesse dei Contraenti e nel rispetto delle tutele previste dal citato Regolamento Isvap n. 38 e successive modifiche. La quota del fondo utili è sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione della Società che provvede all'attribuzione degli accantonamenti al rendimento annuo della Gestione separata entro i termini stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.

In deroga a quanto sopra indicato sulla determinazione del tasso medio di rendimento, qualora la Società ricorra a strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella Gestione separata mediante strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione con scadenze inferiori a quelle dei titoli oggetto di copertura, è possibile rinviare l'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura della complessiva operazione di copertura.

Ogni strategia di copertura per la quale la Società intenda avvalersi della deroga descritta è preventivamente valutata da Consiglio di Amministrazione.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

Art. 5

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione separata.

Art. 6

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Art. 8

La Gestione separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione separata stessa al presente regolamento.

Art. 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni separate della Società stessa. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Proposta n. _____ Tariffa _____

Agenzia

Agenzia _____ Cod. Agenzia _____ Cod. Subagenzia _____ Cod. Produttore _____

Contraente persona giuridica

Ragione Sociale _____ Cod. Fiscale _____

Attività _____

Indirizzo della sede legale _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Codice IBAN _____

Indirizzo email _____ Recapito telefonico _____

Contraente persona fisica

Cognome e Nome _____ Sesso _____ Data di nascita ____/____/____

Luogo di nascita _____ Professione _____

Indirizzo del domicilio abituale _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio abituale) _____

C.A.P. _____ Località _____ Provincia _____

Codice IBAN _____

Codice Fiscale _____ Documento di riconoscimento _____ Numero _____

Rilasciato da _____ Località di rilascio _____ Data di rilascio ____/____/____

Indirizzo email _____ Recapito telefonico _____

Legale Rappresentante

Cognome e Nome _____ Sesso _____ Data di nascita ____/____/____

Luogo di nascita _____ Professione _____

Indirizzo del domicilio _____

CAP _____ Località _____ Provincia _____

Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio) _____

C.A.P. _____ Località _____ Provincia _____

Codice Fiscale _____ Documento di riconoscimento _____ Numero _____

Rilasciato da _____ Località di rilascio _____ Data di rilascio ____/____/____

Indirizzo email _____ Recapito telefonico _____

Segue Proposta n. _____

Assicurando (se diverso dal Contraente)

Cognome e Nome		Sesso	Data di nascita
Luogo di nascita		Professione	
Indirizzo del domicilio			
CAP	Località	Provincia	
Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio)			
CAP	Località	Provincia	
Codice Fiscale	Documento di riconoscimento	Numero	
Rilasciato da	Località di rilascio	Data di rilascio	
Indirizzo email		Recapito telefonico	

Secondo Assicurando/Ragazzo (se il prodotto lo prevede)

Cognome e Nome	Sesso	Data di nascita
Luogo di nascita	Codice Fiscale	
Indirizzo di residenza		
CAP	Località	Provincia

Beneficiari

Avvertenza: in caso di mancata designazione nominativa del/i Beneficiario/i, la Società potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i. La modifica o la revoca del/i Beneficiario/i deve essere comunicata alla Società.

Beneficiario (in caso di vita dell'Assicurando)

- ☐ il Contraente
 ☐ l'Assicurato
- ☐ Designazione nominativa del Beneficiario
- È richiesta l'esclusione dell'invio al/i Beneficiario/i di comunicazioni prima della scadenza? ☐ sì ☐ no

Cognome e Nome / Ragione Sociale		Sesso	Data di nascita
Luogo di nascita	Codice Fiscale / P. IVA		
Indirizzo di residenza			
CAP	Località	Provincia	
Indirizzo email	Recapito telefonico	Quota beneficio %	

☐ Altra Designazione del Beneficiario

Segue Proposta n. _____

Beneficiario (in caso di morte dell'Assicurando)

☐ Designazione nominativa del Beneficiario

Cognome e Nome / Ragione Sociale			Sesso	Data di nascita
Luogo di nascita			Codice Fiscale / P. IVA	
Indirizzo di residenza				
CAP	Località		Provincia	
Indirizzo email			Recapito telefonico	Quota beneficio %

☐ Altra Designazione del Beneficiario

Designazione del Referente terzo (diverso dal/i Beneficiario/i, da indicare per esigenze di riservatezza e a cui la Società potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato) ☐ sì ☐ no

Cognome e Nome / Ragione Sociale			Sesso	Data di nascita
Luogo di nascita			Codice Fiscale / P. IVA	
Indirizzo di residenza				
CAP	Località		Provincia	
Indirizzo email			Recapito telefonico	

Tipologia del contratto

I successivi importi si intendono espressi in Euro.

Percentuale di Potenziamento caso morte / Garanzie complementari / Garanzie accessorie (se il prodotto li prevede)

- ☐ Potenziamento ☐ 50% ☐ 100% ☐ Garanzia complementare "Morte da Infortunio"
☐ Garanzia accessoria "Garanzia Malattia Grave" (M.G.) ☐ 25% ☐ 50% ☐ 75% ☐ Garanzia complementare "Morte da Infortunio da incidente stradale"

Premio - 1ª rata da versare

Garanzia base	Sovrappremi	Garanzia complementare	Garanzia accessoria (M.G.)	Premio netto
Interessi di frazionamento	Imposte su complementare	Costi di emissione	Diritti di Quietanza	Premio lordo

- rate successive - a partire dal

Garanzia base	Sovrappremi	Garanzia complementare	Garanzia accessoria (M.G.)	Premio netto
Interessi di frazionamento	Imposte su complementare	Costi di emissione	Diritti di Quietanza	Premio lordo
Spese trattenute in caso di rimborso del premio			Costi di emissione trattenuti in caso di recesso	

Decorrenza e durata del contratto, periodicità e frazionamento del premio

Decorrenza	Durata (anni)	Periodicità	Frazionamento	Durata pagamento premi	Decrescenza
------------	---------------	-------------	---------------	------------------------	-------------

Solo in presenza di Garanzia accessoria (M.G.) (se il prodotto lo prevede): Garanzia accessoria "Garanzia Malattia Grave": Scadenza: __/__/__.

Prestazione/Attivazione addebito diretto SDD (Sepa Direct Debit)/Attivazione Piano riscatti parziali programmati

Capitale/Rendita	Rateazione Rendita	Percentuale reversibilità rendita	Richiesta di attivazione SDD
			Richiesta di attivazione Piano riscatti parziali Programmati __, __% (indicare percentuale)

Convenzione / Classe

Codice Conv.	Cod. pag.	Descrizione	Azienda	Matricola	Classe
--------------	-----------	-------------	---------	-----------	--------

Revoca della Proposta e diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di revocare la presente Proposta finché il contratto non sia concluso; ha inoltre diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso; quest'ultimo termine si estende a 60 giorni qualora il contratto di assicurazione sia connesso all'erogazione di un Mutuo o altro contratto di Finanziamento. Il diritto di revoca o di recesso deve essere esercitato per iscritto tramite l'Intermediario incaricato o con lettera raccomandata A.R. da inviare a Unipol Assicurazioni S.p.A. – Area Life – Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna, contenente gli elementi identificativi, rispettivamente, della Proposta o del contratto. La Società rimborserà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio complessivo eventualmente versato al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, dei costi di emissione trattenuti in caso di recesso e delle eventuali imposte.

Modalità di pagamento del premio dell'emittendo contratto

Il versamento del premio deve essere effettuato solo al momento della stipulazione del contratto, pertanto nessun soggetto è autorizzato a incassare il premio con la sottoscrizione della presente Proposta. Ogni versamento di premio dovrà essere effettuato, a scelta del Contraente, tramite: assegno, circolare o bancario o postale, munito della clausola di non trasferibilità, bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale oppure altri mezzi di pagamento bancario o postale, oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico. Per le modalità di pagamento diverse da assegno, il giorno del pagamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all'Intermediario incaricato.

Tali mezzi di pagamento dovranno essere intestati o girati alla Società ovvero all'Intermediario in tale qualità.

Periodicità del Premio: _____.

Consenso al trattamento dei dati personali, appartenenti a categorie particolari, per finalità assicurative

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa.

Firma del Contraente
(ovvero il Legale rappresentante)

Firma dell'Assicurando (se diverso dal Contraente)
(ovvero il Legale rappresentante)

Firma Secondo Assicurando
(ovvero il Legale rappresentante)

Dichiarazioni conclusive

Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

Io sottoscritto:

- **DICHIARO** ad ogni effetto di legge che le indicazioni fornite nella presente Proposta, nonché nel Questionario per la raccolta di informazioni del Cliente [n. ____ (**)] e nei questionari (ove previsti), necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere, esatte e complete e che non ho taciuto, omessa od alterata alcuna circostanza in relazione alle domande riportate all'interno, assumendo ogni responsabilità delle risposte stesse, anche se scritte da altri.
- **PROSCIOLGO** dal segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le altre persone alle quali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni, ed acconsento che tali informazioni siano dall'esecutore stesso o da chi per lui comunicate ad altre persone ed Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.

Il Contraente dichiara:

- di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto;
- di avere effettuato la designazione generica del/i Beneficiario/i in luogo di quella nominativa nella consapevolezza che ciò può comportare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i (*);
- di essere consapevole che l'eventuale modifica o revoca del/i beneficiario/i deve essere comunicata per iscritto alla Società, anche attraverso l'Intermediario incaricato, o effettuata per testamento;
- di aver ricevuto dal distributore, prima della sottoscrizione della presente Proposta, il Modulo unico precontrattuale (MUP) per il prodotto:
 - assicurativo NON-IBIP (**)
 - d'investimento assicurativo (***)
 collocato e le regole di comportamento del distributore, previsti dal Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018;
- **di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione della presente Proposta:**
 - la Raccomandazione personalizzata n. _____ del __/__/____ (***)
 - il Set Informativo _____;
 - il Documento Informativo relativo all'operazione di trasformazione (****);

Firma del Contraente
(ovvero il Legale rappresentante)

Firma dell'Assicurando (se diverso dal Contraente)
(ovvero il Legale rappresentante)

Firma Secondo Assicurando (se il prodotto lo prevede)
(ovvero il Legale rappresentante)

(*) solo in caso di designazione generica;
(**) solo per contratti con prestazioni rivalutabili;

(**) solo per contratti con prestazioni di puro rischio;
(****) solo in caso di operazione di trasformazione;

Dichiaro che i dati relativi alla presente Proposta sono stati da me raccolti, di aver verificato l'identità del Contraente e dell'Assicurato, se diverso dal Contraente, e che la/e firma/e in calce alla presente proposta e/sono stata/e apposta/e in mia presenza.

Firma dell'Intermediario autorizzato

(Luogo)

(data)

Gentile Cliente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679-Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il **"Regolamento"**), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia – come *infra* definita – ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna (di seguito, la **"Compagnia"**).

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i **"Dati"** o i **"Suoi Dati"**):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze1.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1) – Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i **"Servizi Assicurativi"** o i **"Servizi"**) e attività connesse:** il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2) – Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore:** il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza2.
- **(F3) – Finalità antifrode:** il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4) – Esercizio e difesa dei diritti:** il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5) – Finalità statistiche e/o tariffarie:** il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6) – Comunicazioni di servizio:** il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviarLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7) – Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, **"Soft spam"**):** il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, **"I Suoi diritti"**).

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D. Lgs. 196/2003.	

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della

Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse – ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol3, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. *“catena assicurativa”*, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità – giudiziaria (di seguito, *“Autorità Giudiziaria”*), ente pubblico (di seguito, *“Pubblica Amministrazione”*), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza – sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP (*“Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici”*);
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza o società che prestano il servizio di assistenza stradale);
- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o alla tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

¹In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

²Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione *“Common Reporting Standard”* o *“CRS”*); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

³Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it